

Tipologia: ULA

In relazione alla determinazione delle ULA, con riferimento agli Avvisi Custodiamo il Turismo e la Cultura 2.0:

- D1: i dipendenti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) devono essere conteggiati?
- D2: si deve considerare la media del periodo gennaio – dicembre 2020?
- D3: in presenza di una società di persona (ditta individuale, snc, sas, ecc.) priva di dipendenti, quale è il numero di ULA da inserire in piattaforma?
- D4: in presenza di una società di persona priva di dipendenti che non possiede matricola INPS e INAIL, come deve compilare in piattaforma i predetti campi?

Preliminarmente, si rappresenta quanto segue.

Per il calcolo delle ULA vanno conteggiati tutti i dipendenti (ergo “occupati”) dell’impresa a tempo determinato o indeterminato e legati alla stessa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria, gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento oltre che i congedi di maternità o parentali. Il numero degli occupati corrisponde al numero di Unità Lavorative Anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra l’impresa ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

- R1: i dipendenti posti in CIGS non devono essere conteggiati ai fini della determinazione ULA;



- R2: ai sensi del paragrafo 4.2 dell'Avviso, le ULA sono da intendersi gli "occupati" nel 2020, nella sede/i di esercizio dell'attività per cui si è soggetti ammissibili;
- R3: in presenza di una ditta individuale/partita iva autonomo priva di dipendenti ergo il solo titolare dell'impresa che espleta l'attività di cui al codice Ateco primario previsto dall'Avviso, il campo ULA in piattaforma deve essere valorizzato con "uno", in quanto ritenuto "occupato" ai fini ULA;
- in presenza di una società con due o più soci lavoratori (per soci lavoratori si intendono quelli che percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società e presenti nel LUL) priva di dipendenti, il campo ULA in piattaforma deve essere valorizzato con l'indicazione del numero di soci lavoratori;
- R4: in presenza di impresa/società con un numero di ULA pari a "zero", è possibile inserire in piattaforma nel campo INAIL ed INPS la dicitura "non applicabile", essendo il predetto campo editabile.

05.08.2021

dott. Luca Scandale

Responsabile Unico del Procedimento

